

Approvato con delib. CC. n. 58/1984  
Integrato con " " n. 73/1984  
Modificato con " " n. 82/1985  
Modificato con " " n. 77/1986



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE AREA COPERTA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI MERCI. L. N.112/91

\*\*\*\*\*

**Art. 1** - L'area attrezzata coperta di proprietà comunale, sita alla Via S. Anna, individuata nel P. di F. vigente quale mercato coperto, è destinata al commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2° lett. a) e comma 3° della L.n. 112/91.

**Art. 2** - Il mercato in detto sito si svolge tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 14.00 ed il sabato per l'intero giorno fino alle ore 20.00 nel periodo di vigenza dell'ora solare e fino alle ore 21.00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////  
////////////////////////////////////

**Art. 3** - Nella predetta area insistono n. 26 box, attrezzati con acqua corrente e scarico fognario, oltre ad una superficie di mq 72 di area, coperta da una pensilina.

I ——— box vengono — destinati nell'ordine prioritario per la vendita di pesce fresco, alimentari, frutta e verdura, carni, pasticceria e dolci, fiori, alimenti e bevande compresa eventuale somministrazione, tutto scarpe, detersivi e casalinghi prodotti tipici locali;

l'area coperta da pensilina è destinata per i produttori diretti, quella scoperta per automarket, i box coperti dalla pensilina per la vendita del pesce fresco.

**Art. 4** - Le concessioni per l'uso dei detti box avranno una durata di anni dieci e debbono essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti concessionari durante tutta la settimana.

**Art. 5** - I box di cui trattasi verranno concessi a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla l.n. 112/91 e relativo regolamento di esecuzione, richiesti per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2°.

La concessione per i produttori diretti potrà essere rilasciata a coloro che sono in possesso dell'Autorizzazione di cui alla l.n. 59/63.



**Art. 6** - Per il rilascio delle predette autorizzazioni, verrà predisposta dalla Commissione Comunale, prevista dall'art. 11 del Decreto n. 248/93, un'apposita graduatoria, suddivisa per le categorie merceologiche di cui all'art. 3, formulata nel rispetto degli art. 2 - 3 - 4 del citato Decreto n. 248/93. In caso di parità, precede il richiedente che vanta maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. per l'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione.

Nel caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Per i produttori diretti varrà il criterio di anzianità nel possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 5.

La graduatoria ha validità decennale e, sulla base di nuove richieste, può essere aggiornata di anno in anno.

**Art. 7** - Il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra è subordinato al pagamento anticipato delle seguenti tariffe mensili:

- f	10.000	a mq al mese per canone locazione box vendita mercato comunale coperto;
- f	4.000	a mq al mese per aree scoperte mercato via S. Anna.

**Art. 8** - Il box assegnato e la parte esterna devono essere tenuti puliti ed in perfette condizioni igienico-sanitarie e non possono essere utilizzati come deposito di materiale non necessario all'attività di vendita.

**Art. 9** - L'autorizzazione è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio.

Decade, altresì, con conseguente revoca della stessa per :

- a) - mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) - mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- c) - mancata rimozione dei rifiuti dall'area utilizzata;
- d) - mancato pagamento anche di una sola mensilità anticipata delle tariffe di cui all'art. 7;
- e) - mancato utilizzo del posteggio per meno di cinque giorni alla settimana, senza giustificato motivo;
- f) - cessione dello stesso, senza regolare cessione dell'attività.

**Art. 10** - Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può sospendere l'attività per un mese per ogni anno solare, conservando il diritto dell'utilizzo dell'area assegnata.

**Art. 11** - I posti rimasti disponibili e quelli non assegnati per mancanza di richieste, possono essere occupati giornalmente dagli operatori itineranti in possesso dei requisiti previsti dalla l.

n. 112/91, previo pagamento delle tariffe di cui all'art. 7 riferite a giorno.

Il locale destinato all'assegnazione giornaliera, anche se libero non può essere occupato dallo stesso operatore, più di sei volte al mese ed in giorni diversi nelle settimane.

**Art. 12** - Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di cui alla l. 112/91 e Decreto 248/93.